

**Chi sono e che cosa rischiano i professionisti della trasmissione telematica**

**UN ESERCITO DI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI**

I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:

- iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la

subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), b) e c) del Dlgs 241/97;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli studi professionali in cui almeno

la metà degli associati siano soggetti abilitati;

- le società di servizi con almeno metà del capitale sociale posseduto da soggetti abilitati;
- gli iscritti negli Albi degli avvocati; coloro che svolgono abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

**GLI OBBLIGHI**

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica devono:

- rilasciare impegno a trasmettere la dichiarazione;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, consegnare al contribuente: a) copia di avvenuta ricezione da parte dell'agenzia delle Entrate; b) originale della dichiarazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente e dall'intermediario;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse.

**RISCHI E RESPONSABILITÀ**

Omissione o tardiva trasmissione della dichiarazione: sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro (articolo 7-bis, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241).

- Per i casi di gravi o ripetute irregolarità commesse nello

svolgimento dell'attività di invio telematico, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'Ordine professionale di appartenenza o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per i Caf è, altresì, prevista la revoca dell'abilitazione all'invio telematico.

CONTROLLI DEL FISCO ■ La verifica sugli intermediari abilitati è partita in Toscana e Veneto, l'Emilia Romagna è pronta

# Invio telematico, ispettori in arrivo

Intermediari telematici nel mirino del Fisco. Toscana e Veneto hanno fatto da apripista, l'Emilia Romagna sta per partire e presto su tutto il territorio nazionale sarà operativa la nuova attività di vigilanza voluta dall'agenzia delle Entrate. Il controllo è destinato a verificare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli intermediari nonché il regolare adempimento degli obblighi imposti agli stessi dalla normativa vigente. Le verifiche riguarderanno, in particolare, l'attività di trasmissione delle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2001 e gli adempimenti già effettuati per l'invio delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2002. Vediamo l'identikit dei destinatari e il riepilogo dei loro obblighi.

**Intermediari abilitati.** Sono considerati "soggetti incaricati", ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni dei contribuenti in via telematica mediante servizio telematico Entratel (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) i professionisti iscritti agli Albi, i consulenti e gli studi professionali (indicati in dettaglio nella tabella in alto a sinistra).

Sono inoltre obbligati a utilizzare il servizio telematico Entratel, sempre per procedere all'invio della propria e delle altrui dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, i seguenti soggetti: le banche convenzionate, le Poste, le associazioni rappresentate dalle minoranze etnolinguistiche, gli intermediari finanziari.

Si segnala che il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, consultando il sito Internet dell'agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), sezione

«Servizi on-line», nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

L'abilitazione all'invio è concessa, su domanda presentata dall'interessato alla competente Direzione regionale delle Entrate o agli uffici competenti dell'agenzia delle Entrate, sia ai soggetti intermediari sia ai

contribuenti diretti, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

**Gli obblighi dell'intermediario.** Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 322/98, nonché delle istruzioni a Unico 2003, l'intermediario abilitato deve:

a) consegnare al contribuente

un documento, redatto senza vincoli di forma, al momento del conferimento dell'incarico di predisposizione e presentazione della dichiarazione oppure al momento della consegna della dichiarazione già compilata. Tale documento attesta l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione; in esso va precisato se la dichiarazione che è stata consegnata era già compilata o dovrà essere predisposta dall'intermediario. Lo stesso documento dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, anche se rilasciato in forma libera;

b) rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione. Quest'ultima comunicazione di avvenuta ricezione contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili presenti nella dichiarazione;
- le eventuali segnalazioni

dell'agenzia delle Entrate; ■ gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata;

■ il numero di protocollo attribuito dalla medesima agenzia delle Entrate.

È opportuno sottolineare che secondo la normativa precedente, l'intermediario doveva trattenere presso di sé l'originale della dichiarazione e provvedere a consegnarne una copia al contribuente; ora è invece il contribuente a risultare quale ultimo depositario dell'originale della dichiarazione.

Nel riquadro «Impegno alla

presentazione telematica» collocato nel frontespizio della dichiarazione, l'intermediario deve poi riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di Caf, il proprio numero di iscrizione all'Albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione.

Sempre nello stesso riquadro deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione da trasmettere sia stata predisposta dall'intermediario ovvero gli sia stata consegnata già compilata dal dichiarante.

ANTONIO GIGLIOTTI

**Da non perdere**

I tempi di «archiviazione» obbligatoria per contribuenti e intermediari



Marka

■ Tutti i contribuenti devono conservare la documentazione relativa alla presentazione della dichiarazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, coincidente con il termine di decadenza dell'accertamento di cui all'articolo 43 del Dpr 600/73. Il termine per la conservazione è stato fissato, nell'ambito della semplificazione degli adempimenti, dall'articolo 3 comma 9 del Dpr 322/98.

I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni hanno l'obbligo di conservare, per il periodo in cui è possibile l'accertamento (ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73), copia delle dichiarazioni trasmesse. Al fine di risolvere i notevoli problemi di ingombro, viene ora consentito, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di tenere memoria delle dichiarazioni stesse su supporti informatici. In questo caso, come precisato dalla circolare ministeriale 6/2002 esiste l'obbligo di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.

Data / Il momento che rileva

## La prova di «giusta» consegna

Prima delle modifiche apportate dall'articolo 3 comma 1 del Dpr 435/2001 all'articolo 3 comma 8 del Dpr 322/1998, la dichiarazione si considerava presentata nel giorno in cui veniva consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero veniva trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. In sostanza, nel caso in cui il contribuente avesse affidato la propria dichiarazione a un intermediario abilitato, a una banca o alle Poste il suo compito poteva considerarsi esaurito con la semplice consegna.

La certificazione rilasciata dal soggetto a cui era stata consegnata la dichiarazione rappresentava, fin da subito, la prova di avvenuta spedizione della dichiarazione. Oggi, la situazione è cambiata: ferme restando le regole precedenti nel caso in cui il contribuente consegnasse copia della dichiarazione a un istituto di credito o a un ufficio postale, l'invio telematico, direttamente o tramite incaricati, comporta che la dichiarazione si considera presentata «quando è trasmessa all'amministrazione delle Entrate».

**La diversa funzione della ricevuta.** A

seguito di ciò, la consegna della dichiarazione all'intermediario abilitato non costituisce più per il contribuente «presentazione della dichiarazione»; al momento della consegna, infatti, la certificazione rilasciata dall'intermediario non ha valore liberatorio per il contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, il contribuente riceve dal professionista incaricato un mero "impegno" alla trasmissione (anche se non richiesto), che non ha valen-

### In caso di controversie conta la ricevuta rilasciata

za di prova di presentazione della dichiarazione. Il documento rilasciato rileva esclusivamente in caso di eventuali controversie (in sede civile) tra il professionista (intermediario) e il suo cliente (contribuente). In sostanza, la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui viene trasmessa all'agenzia delle Entrate e più precisamente, come specifica la stessa circolare 6/E del 2002, nel momento in cui viene conclu-

sa la ricezione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Il contribuente sorveglia.** Si determina, dunque, a carico del contribuente un ulteriore onere, e cioè un obbligo *in vigilando*, il cui mancato rispetto può dar luogo a una responsabilità diretta e personale del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Sull'argomento è bene ricordare le istruzioni ai modelli di dichiarazione (Iva 2003 e 770/2003) secondo le quali «il contribuente deve verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempimenti all'ufficio delle Entrate competente che, se del caso, potrà valutare l'irrogazione delle speciali sanzioni previste in capo all'intermediario».

A seguito dell'incarico affidato all'intermediario, dovrà quindi essere il contribuente a farsi parte diligente e verificare l'eventuale inosservanza. Nel caso di inadempimento del professionista, il contribuente potrà rivolgersi a un altro intermediario per richiedere l'inoltro della dichiarazione (entro il termine di 90 giorni) evitando quindi che la dichiarazione venga considerata non presentata.

AN.GI.